

CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ALIMENTARI

ART.62 d.l. 1/2012

PREMESSA

L'art.62 del DL 1/2012 disciplina le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare e i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Tale disciplina riguarderà:

- Gli operatori del comparto alimentare (come ad esempio i dettaglianti, i grossisti, gli ambulanti)
- Gli altri operatori che svolgono attività che coinvolgono prodotti agricoli diversi da quelli alimentari indistintamente dalla posizione nella filiera di riferimento (ad esempio i rivenditori di sementi, di mangimi per animali).

ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI SU CUI SI APPLICANO SUDDETTE DISPOSIZIONI

L'art.2 del decreto attuativo fa riferimento ai prodotti agricoli contenuti "nell'allegato I di cui all'art. 38, comma 3 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)".

Copia di suddetto allegato è consultabile all'indirizzo

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0329:0334:IT:PDF>

Inoltre, in suddetto articolo, viene fatto riferimento anche ai "prodotti agricoli di cui all'art.2 del regolamento CE 178/2002", secondo il quale si definisce alimento "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani".

Si evince quindi che alcune categorie, che non rientrano nei prodotti alimentari, possono essere considerati nella classificazione diversa dei prodotti agricoli (come ad esempio i mangimi, le sementi) e quindi sono riconducibili all'applicazione dell'art.62.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

I contratti e le relazioni commerciali aventi ad oggetto la cessione (intesa come trasferimento della proprietà di prodotti agricoli ed alimentari dietro la corresponsione di un prezzo) di prodotti agroalimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano

CONTRATTI ESCLUSI

- Contratti conclusi con consumatori finali (compresa la somministrazione di bevande ed alimenti)
- Cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- Cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
- Cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
- Cessioni effettuate tra imprenditori ittici

REQUISITI DEL CONTRATTO

I contratti che prevedono la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere obbligatoriamente stipulati on forma scritta e devono contenere, pena la nullità dei suddetti:

- La durata del contratto
- Quantità del prodotto venduto
- Caratteristiche del prodotto venduto
- Il prezzo di vendita

- Modalità di consegna
- Modalità di pagamento

Nei documenti di trasporto DDT (come nelle fatture “parlanti”) per i quali non esiste un contratto a monte, deve essere obbligatoriamente indicata la seguente dicitura *“assolve gli obblighi di cui all’art.62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, nr.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, nr. 27”*:

Si precisa che è sufficiente *“qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo fax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari”*.

La violazione di tali obblighi, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa quantificabile da euro 516 a euro 20.000.

TERMINE DI PAGAMENTO (comma 3)

- 30 giorni di pagamento per le merci deteriorabili
- 60 giorni di pagamento per tutte le altre merci

Suddetti termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Secondo l’art. 5, comma 3 e 4, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata con:

- Consegna a mano della fattura
- Invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
- Posta elettronica certificata
- Impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente come previsto dalla normativa fiscale.

In caso di incertezza, si deve far riferimento alla data di consegna dei prodotti.

Il concetto di deteriorabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) *“si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore”* (art. 2, comma 2, decreto attuativo).

Secondo l’art.5 comma2, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamenti differenti.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Le modalità di emissione delle fatture rimangono inalterate.

Si sottolinea che il mancato rispetto da parte del debitore delle scadenze di pagamento indicate implica l’applicazione degli interessi di mora e una sanzione amministrativa (da euro 500 a euro 500.000).

ENTRATA IN VIGORE

Suddetta disciplina entrerà in vigore dal 24 ottobre 2012.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Fiscale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – fiscale@apindustria.bs.it.

Brescia, 15 ottobre 2012